

**Art. 12,**

dispone che, entro tre mesi dall'istituzione del Fondo, la gestione dei rapporti attivi e passivi derivanti dall'applicazione di accordi stipulati, ai sensi dell'art. 59, comma 3, della legge n. 449/97, è trasferita al predetto Fondo.

**Art. 14,**

prevede che il Fondo scada trascorsi dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sarà liquidato secondo quanto precisato nel commento degli articoli precedenti.

**Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 28 aprile 2000, n. 158 "Regolamento relativo all'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito".**

**Art. 1,**

istituisce presso l'INPS il "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito". Il suddetto Fondo gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale.

**Art. 2,**

indica le finalità del Fondo che consistono nel favorire il mutamento ed il rinnovamento delle professionalità e nel realizzare politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione.

**Art. 3,**

dispone che il Fondo sia gestito da un comitato amministratore composto da cinque esperti designati dall'Abi, cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL del 28 febbraio 1998 e da due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Tali componenti durano in carica due anni e la nomina può essere rinnovata una sola volta.

Alle riunioni del Comitato partecipano il Collegio sindacale dell'INPS nonché il Direttore generale od un suo delegato, con voto consultivo.

*Art. 4,*

stabilisce i compiti del Comitato che consistono, tra l'altro, nella predisposizione, sulla base dei criteri stabiliti dal C.I.V. dell'INPS, dei bilanci annuali della gestione, preventivi e consuntivi, corredati da una relazione e nella deliberazione sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa.

Delibera, inoltre, ai sensi dell'art. 6 di seguito commentato, sia la misura del contributo addizionale e la sua eventuale sospensione che quella del contributo straordinario, vigila, poi, sull'andamento della gestione e decide i ricorsi.

*Art. 5,*

indica le prestazioni a carico del Fondo che si riferiscono, in via ordinaria, al finanziamento di programmi formativi di riconversione e riqualificazione professionale ed al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa, anche in concorso con altri strumenti di sostegno previsti dall'attuale legislazione, ed, in via straordinaria, all'erogazione di assegni straordinari e contribuzione correlata per il sostegno al reddito per un massimo di 60 mesi.

*Art. 6,*

prevede:

- un contributo ordinario dello 0,50% di cui lo 0,375% a carico del datore di lavoro e lo 0,125% a carico dei lavoratori;
- un contributo addizionale a carico del datore di lavoro in caso di fruizione degli specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa nella misura non superiore all'1,50%;
- un contributo straordinario, determinato dal Comitato amministratore, a carico del datore di lavoro.

L'obbligo del versamento del contributo ordinario dello 0,50% è sospeso, su delibera del Comitato amministratore, in relazione al conseguimento di dotazioni finanziarie atte a garantire, a regime, l'erogazione delle prestazioni corrispondenti al fabbisogno del settore di riferimento.

Prevede, inoltre, norme per la cessazione della gestione liquidatoria del Fondo e la ripartizione delle eventuali disponibilità non utilizzate a cui provvederà il Comitato amministratore.

*Art. 7, 8, 9, 10,*

subordina l'accesso alle prestazioni di cui all'art. 5 all'espletamento di procedure contrattuali sindacali, estende tale diritto anche ai dirigenti, individua i lavoratori in esubero, stabilisce i criteri di precedenza e turnazione per l'accesso alle prestazioni ed i criteri e le misure delle prestazioni stesse.

*Art. 11,*

prevede la non cumulabilità degli assegni straordinari di sostegno al reddito con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, prestato a favore di altri soggetti che svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l'interessato. Negli altri casi, invece, in cui è ammesso il cumulo è previsto, in caso di reddito da lavoro dipendente, il limite massimo dell'ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita dall'interessato, o si procederà ad una corrispondente riduzione dell'assegno straordinario, mentre, in caso di lavoro autonomo, i predetti assegni sono cumulabili nell'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione del FPLD e per il 50% dell'importo eccedente il predetto trattamento minimo.

*Art. 12,*

dispone che, entro tre mesi dall'istituzione del Fondo, la gestione dei rapporti attivi e passivi derivanti dall'applicazione di accordi stipulati, ai sensi dell'art. 59, comma 3, della legge n. 449/97, è trasferita al predetto Fondo.

*Art. 14,*

prevede che il Fondo scada trascorsi dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sarà liquidato secondo quanto precisato nel commento degli articoli precedenti.

**Provvedimento della Banca d'Italia in data 28 aprile 2000 "Aumento del tasso ufficiale di riferimento".**

A decorrere dal 4 maggio 2000 il tasso ufficiale di riferimento è aumentato dal 3,50 al 3,75 per cento.

**Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 maggio 2000 "Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed erogative da trasferire alle regioni in materia di funzioni di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili, ai sensi dell'art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".**

Il decreto prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2001 le regioni a statuto ordinario esercitino le funzioni in materia di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili ed delle categorie assimilate.

Resta attribuito all'apposito Fondo istituito presso l'INPS l'erogazione dei trattamenti economici di cui sopra.

**Provvedimento della Banca d'Italia in data 10 giugno 2000 "Aumento del tasso ufficiale di riferimento".**

A decorrere dal 15 giugno 2000 il tasso ufficiale di riferimento è aumentato dal 3,75 al 4,25 per cento.

**Decreto Presidente della Repubblica in data 10 giugno 2000, n. 218 "Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 59/97 – allegato 1, numeri 90 e 91".**

Il decreto semplifica le norme relative alla concessione per il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e di integrazione salariale a seguito di stipula di contratti di solidarietà.

L'imprenditore interessato a richiedere l'intervento straordinario di integrazione salariale deve darne comunicazione alle rappresentanze sindacali unitarie o, in mancanza di queste, alle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori comparativamente più rappresentative operanti nella provincia e fare domanda di esame congiunto della situazione aziendale che, qualora l'intervento riguardi unità aziendali ubicate in una sola regione, è presentata alla regione nel cui territorio sono ubicate le unità aziendali interessate dall'intervento straordinario di integrazione salariale, mentre, qualora riguardi unità aziendali ubicate in più regioni, è presentata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale — Direzione generale dei rapporti di lavoro il quale, comunque, richiede il parere delle regioni interessate.

Oggetto dell'esame congiunto è il programma che l'impresa intende attuare (compresi durata e numero dei lavoratori interessati alla sospensione, misure previste per la gestione di eventuali eccedenze di personale, criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e modalità della rotazione tra lavoratori occupati nelle unità interessate dalla sospensione) con indicazione delle ragioni tecnico-organizzative della mancata adozione di meccanismi di rotazione. La procedura di consultazione termina entro 25 giorni da quando viene presentata la richiesta. I giorni sono ridotti a dieci per le aziende fino a 50 dipendenti.

La richiesta di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale presentata dall'impresa è riferita ad un periodo massimo di 12 mesi e deve essere inoltrata entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione dell'orario di lavoro. Se la domanda viene presentata tardivamente l'eventuale trattamento straordinario di integrazione salariale decorre dall'inizio della settimana anteriore alla data di presentazione della domanda stessa. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle imprese assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria.

Il decreto prevede che il predetto termine di 25 giorni si applica anche alle domande di proroga della concessione del trattamento in discorso.

Qualora dall'omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a danno dei lavoratori la perdita totale o parziale del diritto, l'imprenditore è tenuto a corrispondere ai lavoratori stessi una somma equivalente.

Nel caso di imprese assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria, previo svolgimento dell'esame congiunto, il commissario, il curatore ovvero il liquidatore presentano o inviano la domanda di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale o le eventuali proroghe.

Con riferimento ai contratti di solidarietà, il decreto prevede che l'impresa che abbia stipulato un contratto collettivo aziendale con i sindacati aderenti alle confederazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, prevedendo una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esubero di personale, presenta la domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale. Tale accordo vale per un periodo non superiore ai 24 mesi, nell'ambito della durata massima del trattamento di integrazione salariale previsto dalle norme vigenti. La relativa domanda di concessione ed ogni eventuale domanda di proroga può essere riferita ad un periodo massimo di 12 mesi.

Vengono stabiliti i termini entro i quali il procedimento di concessione, che ha validità annuale, deve essere concluso.

Nei casi di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale, il decreto di concessione relativo ai primi 12 mesi ha validità semestrale; per il secondo semestre dei primi dodici mesi di intervento e per gli eventuali successivi periodi annuali il trattamento straordinario è concesso subordinatamente al positivo esito degli accertamenti relativi alla regolare attuazione del programma approvato.

L'art. 12 dispone infine che, allo scopo di evitare il pagamento di interessi passivi a carico della gestione di cui all'art. 37 della legge n. 88/89, siano fissati con delibera del C.d.A. dell'INPS, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i termini entro cui l'azienda procede alle operazioni di conguaglio del trattamento straordinario di integrazione salariale e sono determinate le modalità di presentazione delle relative denunce a credito dei datori di lavoro.

**Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 13 giugno 2000 "Determinazione dell'interesse di differimento e di**

**dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402 convertito dalla legge 26 settembre 1981, n. 537 integrato dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318".**

L'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi e gli accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria è fissato nella misura del 9,75% a decorrere dal 4 maggio 2000.

**Nota del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 13 giugno 2000 "Nuovi criteri applicativi per le variazioni dei tassi".**

Si autorizzano tutti gli Enti di previdenza a procedere, autonomamente ed automaticamente all'aggiornamento del tasso degli interessi di dilazione, sulla base delle determinazioni periodiche assunte dalla Banca d'Italia, ritenendo ormai superata l'emanazione del decreto interministeriale, di cui all'art. 13 della legge n. 537/81 alla luce delle nuove disposizioni legislative. In particolare, tale criterio applicativo consentirà di essere in linea con le disposizioni normative intervenute in materia di riscossione tramite ruolo dei crediti contributivi.

**Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 15 giugno 2000 "Iscrizione al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 del personale delle Ferrovie dello Stato".**

Il decreto stabilisce che, con effetto dal 1° aprile 2000, sono iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS i titolari di posizioni assicurative presso il soppresso Fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato ed i lavoratori dipendenti assunti dalle Ferrovie dello Stato S.p.A. a far data dal 1° aprile 2000.

Con la medesima decorrenza l'INPS subentra in tutte le attività e passività che risultano dalla contabilità del soppresso Fondo escluse quelle definite ai sensi dell'art. 8 del d.l. n. 321/96, convertito dalla legge n. 421/96.

Sono a carico del Fondo speciale i trattamenti pensionistici in essere e quelli da liquidare in favore dei lavoratori iscritti secondo le regole previste dalla normativa vigente presso il soppresso Fondo.

La copertura degli eventuali squilibri gestionali del Fondo speciale viene assicurata utilizzando le disponibilità del capitolo 1950 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000 e di corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il decreto dispone che per il pagamento delle prestazioni l'INPS adotterà le modalità e le scadenze previste nella deliberazione assunta dal proprio C.d.A. in data 10 marzo 1998 n. 350, approvata il 25 marzo 1998 con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Lo stesso C.d.A. potrà adottare eventuali variazioni ai sensi della legge n. 48/88.

Le Ferrovie dello Stato e gli altri soggetti interessati provvedono a mettere a disposizione dell'INPS le informazioni relative alla vita assicurativa e contributiva dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato S.p.A. e dei soggetti titolari di pensione a carico del soppresso Fondo, nonché gli archivi gestionali che le contengono e le procedure di liquidazione delle prestazioni ad essi collegate.

Nelle more del passaggio all'INPS delle informazioni relative alle pensioni in essere alla data del 1° aprile 2000, le stesse continueranno ad essere erogate dall'INPDAP che provvederà altresì al pagamento delle pensioni liquidate dopo tale data, alla liquidazione ed al pagamento delle pensioni di reversibilità, nonché ad ogni adempimento relativo.

Al fine di garantire la continuità delle funzioni possono essere stipulate convenzioni con i predetti enti, amministrazioni e soggetti interessati, senza oneri per le parti, aventi ad oggetto la gestione e la liquidazione delle prestazioni



assicurative per il tempo necessario alla completa operatività del Fondo speciale istituito presso l'INPS.

**Ordinanza n. 3061 del Ministro dell'interno – delegato per il coordinamento della protezione civile in data 30 giugno 2000 “Disposizioni urgenti di protezione civile”.**

L'art. 10 dispone la proroga, dal 30 giugno 2000 al 30 giugno 2001, del termine di sospensione riferito al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali come previsto dall'art. 3 dell'ordinanza n. 3036 del 9 febbraio 2000 relativa ad “Interventi urgenti di protezione civile nei territori della regione Campania colpiti dagli eventi atmosferici dei giorni 14, 15 e 16 dicembre 1999, 5 e 6 maggio 1998”.

**Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro delle Finanze in data 3 luglio 2000 “Modalità di riversamento dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF per l'anno 2000”.**

*Art. 1,*

proroga per l'anno 2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 26, comma 2, del D.Lgs. n. 446/97, le modalità di riversamento dell'IRAP e dell'addizionale IRPEF stabilite dal decreto ministeriale 24 marzo 1998 emanato in attuazione dell'art. 40, comma 2, del citato D.Lgs. n. 446/97.

**Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 6 luglio 2000 “Determinazione dei criteri di ripartizione e delle modalità di corresponsione dei contributi a carico dei datori di lavoro, stabiliti in favore del soppresso Fondo di previdenza per i dipendenti dell'ENEL e delle aziende elettriche private e del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia dall'art. 41, comma 2, della legge 23 dicembre 1999 n. 488”.**

*Art. unico, comma 1,*

prevede che il contributo dei datori di lavoro, pari a 1.350 mld. annui per il Fondo elettrici ed a 150 mld. annui per il Fondo telefonici, sia ripartito, per ciascuna azienda, proporzionalmente al numero dei dipendenti iscritti nei soppressi Fondi nel mese di dicembre del 1996 e ponderato con le relative anzianità contributive medie risultanti alla medesima data.

*commi 2 e 3,*

dispone che il versamento dei contributi, come determinati ai sensi del comma 1 e comunicati dall'INPS alle aziende interessate almeno entro trenta giorni prima della scadenza del pagamento, avvenga, secondo le modalità indicate dall'Istituto, in tre rate di pari ammontare da corrispondersi entro il 30 novembre di ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002.

Scatta la disciplina sanzionatoria prevista nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi nei confronti dei soggetti che non provvedono al pagamento del contributo previsto entro i termini fissati oppure vi provvedono in misura inferiore al dovuto.

**Decreto del Direttore generale della previdenza ed assistenza sociale in data 19 luglio 2000 “Determinazione del reddito medio convenzionale giornaliero da valere per l’anno 2000 ai fini del calcolo dei contributi e della misura delle pensioni per ciascuna fascia di reddito agrario”.**

Il reddito medio convenzionale giornaliero da valere per l'anno 2000, ai fini del calcolo dei contributi e della misura delle pensioni per ciascuna fascia di reddito agrario, di cui alla tabella D allegata alla legge n. 233/90 così come modificata dall'art. 1 del d.l. n. 146/97, è determinato in misura pari a lire 76.114.

**Decreto del Direttore generale della previdenza ed assistenza sociale in data 19 luglio 2000 “Determinazione del reddito dei mezzadri e coloni per l’anno 2000 ai fini del reinserimento a domanda nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, vecchiaia ed i superstiti”.**

Il reddito medio dei mezzadri e coloni per l'anno 2000 è parificato al salario relativo all'anno 2000 determinato, per la categoria dei salariati fissi per ogni provincia, con il decreto direttoriale 8 giugno 2000.

Nel caso in cui in tale decreto siano previste retribuzioni medie diverse per le varie categorie dei salariati fissi, il reddito medio da considerare ai fini del decreto stesso è quello corrispondente alla classe di retribuzione meno elevata.

**Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 21 luglio 2000 “Determinazione dei limiti minimi di retribuzione imponibile, ai fini contributivi, per i lavoratori iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea”.**

*Art. unico,*

fissa i limiti minimi, per l'anno 2000, nelle seguenti misure:

- pilota ..... L. 4.032.000
- pilota in addestramento ..... L. 1.998.000
- pilota collaudatore .....L. 3.905.000
- tecnico di volo assistente di volo ..... L. 5.018.000
- assistente di volo .....L. 1.691.000

**Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 25 luglio 2000 “Variazione della misura del contributo dovuto al Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas, ai sensi del comma 3, art. 9, della legge 6 dicembre 1971, n. 1084, come modificato dall'art. 1 della legge 3 marzo 1987, n. 61”.**

A decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello di pubblicazione del presente decreto (1° ottobre 2000), il contributo dovuto al Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas, già stabilito nella misura del 4%, è fissato nella misura dell'1,7% delle retribuzioni imponibili.

**Decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle entrate in data 28 luglio 2000 “Fissazione della misura, per l'anno 2000, degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo”.**

Gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo sono confermati nella misura, già prevista per l'anno 1999, dell'8,4 per cento, in ragione annuale.

**Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 7 agosto 2000 “ Agevolazioni contributive a favore dei soggetti di età inferiore a 32 anni che si iscrivono per la prima volta alla gestione speciale degli artigiani o a quella degli esercenti attività commerciali, ai sensi dell'art. 4, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni”.**

I soggetti che si avvalgono della facoltà di differire il versamento dei contributi dovuti alle gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, ai sensi della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e successive modificazioni, provvedono al versamento dei contributi differiti in sedici rate trimestrali uguali e consecutive, a partire dal mese successivo a quello di presentazione della denuncia ai fini IRPEF, relativa ai redditi dell'ultimo anno compreso nel differimento.

Per i soggetti che effettuano il versamento differito dei contributi a partire dall'anno 2000, il tasso d'interesse di differimento è pari al 3,985 per cento annuo.

Per i soggetti che effettuano il predetto versamento a partire dall'anno 2001, il tasso di differimento sarà stabilito con successivo decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

**Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 7 agosto 2000 “Determinazione delle modalità e dei termini per la trattenuta del contributo di solidarietà sugli importi dei trattamenti pensionistici, previsti dall'art. 37, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per la parte eccedente il massimale annuo”.**

*Art. unico,*

il decreto prevede che gli enti gestori dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti per i lavoratori dipendenti ed autonomi, dei regimi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi e dei regimi obbligatori per l'erogazione delle

pensioni ai liberi professionisti, nonché di ogni altro regime pensionistico a carattere obbligatorio ancorché integrativo od aggiuntivo al trattamento base, sono tenuti ad effettuare una trattenuta, quale contributo di solidarietà, nella misura del 2%, sulla quota di pensione eccedente il massimale annuo, di cui all'art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995, prendendo come riferimento il trattamento pensionistico imponibile ai fini IRPEF per l'anno considerato. La trattenuta è applicata, in via preventiva e salvo conguaglio a conclusione dell'anno di riferimento, all'atto della corresponsione di ciascun rateo mensile.

Nel caso di più trattamenti pensionistici i relativi importi si sommano ai fini delle determinazioni dell'eccedenza da assoggettare al contributo in parola.

L'INPS sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati è tenuto a fornire, a tutti gli enti interessati, gli elementi necessari per l'applicazione delle norme sopracitate, nonché ad indicare l'ente che, in quanto erogatore del trattamento lordo annuo più elevato, deve operare la trattenuta.

Le somme trattenute dagli enti confluiscono al Fondo bilaterale previsto dall'art. 37 della legge n. 488/1999 ed, in attesa della costituzione del Fondo stesso, è istituita presso gli enti che effettuano le trattenute apposita evidenza contabile.

**Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 17 agosto 2000 "Modalità di contribuzione nel settore dell'edilizia".**

Il decreto prevede che la riduzione contributiva dell'11,5% nel settore dell'edilizia, introdotta dall'art. 29, comma 2, della legge n. 341/1995, scaduta il 31 dicembre 1999, sia prorogata dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000.

Il beneficio in parola si applica ai soli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali. Non spetta, quindi per gli operai occupati con contratto di lavoro a tempo parziale.

**Provvedimento della Banca d'Italia in data 1° settembre 2000 "Variazione del tasso ufficiale di riferimento".**

A decorrere dal 6 settembre 2000 il tasso ufficiale di riferimento è aumentato dal 4,25 al 4,50 per cento.

**Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 5 settembre 2000 "Modalità per il ricorso alle anticipazioni di Tesoreria da parte dell'INPS e dell'INPDAP per il pagamento delle pensioni".**

Prevede che l'INPS e l'INPDAP, per i pagamenti delle pensioni a carico delle varie gestioni pensionistiche effettuati dalle Poste Italiane S.p.A., sono tenuti, il giorno precedente la scadenza di pagamento delle pensioni, a preconstituire sui conti correnti di tesoreria intestati rispettivamente, "Poste - pagamento pensioni INPS" e "Poste - pagamento pensioni INPDAP", i fondi occorrenti per far fronte ai pagamenti in ciascuna scadenza.

Per il versamento ai suddetti conti l'INPS e l'INPDAP, in caso di disavanzo delle gestioni pensionistiche si avvalgono, temporaneamente, delle disponibilità delle altre gestioni attive e, successivamente, in mancanza di disponibilità dei fondi sui c/c di tesoreria ad essi intestati, potranno richiedere al Tesoro anticipazioni di tesoreria, senza oneri di interessi, per gli importi necessari alla copertura dei pagamenti delle pensioni, che verranno accreditate sui conti correnti di Tesoreria centrale.

Le anticipazioni di cui trattasi vengono contabilizzate dalla Tesoreria centrale in apposite voci istituite, per ciascuno dei due Enti, fra i crediti di "Tesoreria - pagamenti in conto sospesi".

La regolazione di tali anticipazioni avverrà, successivamente, a carico del bilancio dello Stato, con mandati informatici intestati al Tesoriere Centrale.

**Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale in data 8 settembre 2000 "Emissione di ulteriori titoli da parte della società di cartolarizzazione a fronte dei crediti contributivi ceduti dall'INPS".**

Il decreto prevede che la società di cartolarizzazione di cui all'art. 13, comma 4, della legge n. 448/1998, come modificato dall'art. 1 del decreto legge n.

308/1999 convertito con modificazioni dalla legge n. 402/1999, emetta, nel caso in cui si verifichino le condizioni previste dal contratto di cessione crediti stipulato tra la società in parola e l'INPS in data 29 novembre 1999, ulteriori titoli le cui caratteristiche sono stabilite con uno o più successivi decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale.

I titoli in parola sono collocati da parte di una o più banche o istituti finanziari italiani od esteri, anche congiuntamente tra loro, di comprovata esperienza nel collocamento e nella trattazione dei titoli stessi, individuati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito l'INPS nella persona del suo Presidente.

Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica seleziona, con procedura competitiva, l'offerta più vantaggiosa con riferimento sia all'importo delle commissioni e del rimborso spese richiesto per il collocamento che alla documentata esperienza in operazioni analoghe, comunicando l'esito di tale selezione all'INPS ed alla società di cartolarizzazione.

Le banche e gli istituti finanziari selezionati curano le attività propedeutiche all'emissione dei titoli compresi i contatti con le agenzie di rating e riferiscono all'INPS ed al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

L'INPS, inoltre, stipula con le banche o gli istituti finanziari selezionati apposita convenzione che disciplina anche lo svolgimento delle attività propedeutiche sopramenzionate.

**Decreto del Ministro lavoro e della previdenza sociale in data 22 settembre 2000 "Determinazione dell'imponibile medio giornaliero ed elevazione del periodo di occupazione medio mensile, ai fini contributivi, per i lavoratori soci di cooperative sociali e per i lavoratori soci di cooperative operanti nell'area dei servizi socio - assistenziali, sanitari ed educativi".**

Il decreto prevede l'introduzione di un imponibile medio giornaliero utile all'accredito delle 52 settimane annue ai fini previdenziali ed assistenziali che non può essere inferiore, su base annua, al 40% del trattamento minimo di

pensione e l'elevazione a 26 giornate lavorative del periodo di occupazione media mensile.

**Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 27 settembre 2000 "Individuazione degli immobili degli enti previdenziali pubblici da dismettere ai sensi dell'art. 7 della legge n. 140/1997 e determinazione delle procedure di vendita degli immobili stessi".**

Il decreto prevede che i beni individuati nelle tabelle accluse al decreto in parola, che sostituiscono quelli individuati dal decreto del 1° marzo 2000 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con quello del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono alienati su base d'asta. Alla gara è preposto, quale autorità che vi presiede, un dirigente dell'ente previdenziale pubblico proprietario del bene d'asta, coadiuvato da un servizio di segreteria, nominato dal Direttore Generale dell'ente stesso.

All'apertura dei plichi delle offerte ed alla conseguente aggiudicazione provvede un'apposita commissione composta dal Presidente dell'ente previdenziale pubblico proprietario o da dirigente dallo stesso delegato nonché da due dirigenti, designati, rispettivamente, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Alle vendite degli immobili totalmente residenziali e della parte residenziale degli immobili misti individuati dal decreto del 16 marzo 2000 provvede l'ente proprietario avvalendosi, previa assunzione dei relativi oneri ed al fine di pervenire alle vendite degli stessi con tempestività e comunque entro e non oltre il 1° marzo 2001, del preliminare lavoro di ricognizione, analisi e documentazione già posto in essere dal "Consorzio G 6", incaricato con contratto stipulato in data 25 gennaio 2000.

In conseguenza delle modifiche apportate alle liste degli immobili e per effetto di quanto sopra riportato sarà effettuata una rimodulazione delle clausole redatte nel contratto sottoscritto con l'Advisor in data 25/1/2000.